



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

ORDINANZA N. 87/A.G.

del 14 agosto 2020

Oggetto: divieto di accesso all'arenile ubicato sul litorale del territorio comunale dalle ore 02:00 alle ore 07:00 del giorno 15.08.2020.

IL SINDACO f.f.

Premesso che:

1. con avviso pubblico prot. n. 43568/U del 12 agosto u.s., si è proceduto ad avvisare tutti coloro (residenti e non) che si trovino nel territorio comunale della Città di Terracina - al fine di salvaguardare e preservare la sicurezza e l'igiene pubblica del litorale, nonché allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 - che sono in vigore una serie di divieti imposti con Ordinanze Sindacali n.70/A.G. del 31 maggio 2020 e n. 72/A.G. del 09 giugno 2020, che afferiscono l'utilizzo delle spiagge libere e non del litorale della città;
2. l'approssimarsi del ferragosto riverterà, come ogni anno, sulle spiagge del litorale cittadino, un considerevole numero di persone pronte a salutare l'estate con festeggiamenti che inevitabilmente potrebbero implicare assembramenti tali, in questo particolare momento storico, da compromettere gli sforzi sinora fatti in termini di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
3. la città di Terracina è un territorio a vocazione turistica balneare ed è pertanto interesse dell'Ente garantire alla collettività - nel corso dell'intera stagione estiva, e in particolar modo nel periodo a cavallo di ferragosto - il pieno utilizzo delle spiagge a libera fruizione in sicurezza e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, promuovendo al contempo un'immagine curata del litorale;

Considerato che il recente evolversi della situazione epidemiologica ha fatto registrare una risalita della curva di contagio;

Preso atto che, al fine di far fronte all'imminente arrivo di numerosi cittadini che, nella serata del ferragosto, si riverteranno sulle spiagge del litorale cittadino, l'Ente comunale ha, da un lato, esteso il servizio di sorveglianza COVID-19 – Determina n. 808 del 13 agosto u.s. - dalle ore 19:00 del 14 agosto fino alle ore 01:00 del 15 agosto p.v., comprensivo della

misurazione, in entrata e in uscita dalle spiagge libere, della temperatura corporea degli utenti, nonché del controllo proteso al rispetto delle misure di distanziamento sociale, e, dall'altro, potenziato il servizio di Protezione Civile in ausilio al consueto operato delle Forze dell'Ordine;

Atteso che in occasione del periodo del ferragosto, è consuetudine dei fruitori delle spiagge intrattenersi oltre l'orario di balneazione, per campeggiare, accendere fuochi e falò e, in particolare nella notte del 14 agosto (ferragosto), sparare fuochi d'artificio sugli arenili, consumare alcool e lasciare rifiuti di ogni genere sulla spiaggia;

Dato atto che i suindicati comportamenti rappresentano sia un pericolo ambientale che una situazione di probabile assembramento, tale da non garantire il rispetto delle normative sulle distanze sociali;

Dato atto, altresì, che, con Ordinanza Sindacale n. 72/A.G./2020, è stato disposto l'obbligo di chiusura delle attività commerciali ivi elencate dalle ore 02:00 sino alle ore 05:30 di ogni giorno (comprese domeniche e festivi): ciò, in considerazione della inevitabile impossibilità di esercitare un adeguato controllo del flusso di persone che, durante l'estate, è solita riversarsi sulle spiagge del litorale cittadino;

Ritenuto necessario che per motivi di sicurezza pubblica ed emergenza sanitaria doversi intervenire al fine di prevenire e limitare gli inconvenienti innanzi citati;

Visti gli articoli 50 co.5 e 54 co.4 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, il **DIVIETO** di accesso agli arenili del territorio comunale, **a decorrere dalle ore 02:00 e sino alle ore 07:00 del 15 agosto corrente anno**, al fine di salvaguardare e preservare la sicurezza e l'igiene pubblica del litorale della città di Terracina, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, fermi restando i DIVIETI già imposti dalle precedenti Ordinanze Sindacali n. 70/A.G. del 31 maggio 2020 e n. 72/A.G. del 9 giugno 2020

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza, i contravventori saranno perseguiti ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, nonché ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs n.267/2000, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

DISPONE

- che la presente Ordinanza Sindacale sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Terracina e sul sito web istituzionale, nonché trasmesso al Prefetto di Latina e a tutte le forze dell'Ordine della Città;

- l'immediata esecutività della presente Ordinanza;
- che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al T.A.R. del Lazio – Sezione Staccata di Latina, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Terracina, 14 agosto 2020

IL SINDACO f.f.

dott.ssa Roberta Ludovica TINTARI

(*) Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale.